

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in merito alla portata del diritto al contraddittorio.
  - Senza far riferimento alla giurisprudenza e senza fornire alcuna motivazione specifica, il Tribunale della funzione pubblica ha adottato un'interpretazione estensiva della portata del diritto al contraddittorio, applicabile non soltanto alle censure mosse nei confronti di un individuo, ma anche alle conseguenze derivanti dal comportamento di tale individuo. Inoltre, l'approccio adottato dal Tribunale della funzione pubblica per quanto concerne la portata del diritto al contraddittorio è contraddetto dalle sue stesse statuizioni nella sentenza impugnata.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica nella conclusione cui è giunto a seguito della valutazione se, in assenza dell'asserita irregolarità, il procedimento avrebbe potuto portare a un diverso risultato.
  - Dato che il Tribunale della funzione pubblica ha riconosciuto che il rapporto di fiducia tra il convenuto e il ricorrente era irrimediabilmente venuto meno, l'assenza dell'asserita irregolarità non avrebbe portato a un diverso risultato.

---

**Ricorso proposto il 20 luglio 2015 — Morgan & Morgan/UAMI — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)**

**(Causa T-399/15)**

(2015/C 311/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Morgan & Morgan International Insurance Brokers S.r.l. (Conegliano, Italia) (rappresentanti: F. Gatti e F. Caricato, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Grupo Morgan & Morgan (Panama, Panama)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

*Richiedente:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Morgan & Morgan» — Domanda di registrazione n. 11 596 087

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 maggio 2015 nel procedimento R 1657/2014-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso proposto dalla ricorrente ammissibile e fondato;
- riformare la decisione impugnata;
- disporre la registrazione definitiva del marchio comunitario n. 11 596 087 nella classe 36 in nome della Morgan & Morgan International Insurance Brokers s.r.l.;
- condannare l'UAMI alle spese dei tre procedimenti.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — Repubblica di Polonia/Commissione****(Causa T-402/15)**

(2015/C 311/62)

*Lingua processuale: il polacco***Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea dell'11 maggio 2015, notificata con il n. C(2015)3228, relativa al rifiuto di un contributo finanziario da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Centro europeo di servizi comuni — sistemi logistici intelligenti», che costituisce parte del programma operativo «Economia innovativa» ricompreso nell'aiuto strutturale nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in Polonia,
- condannare la Commissione europea alle spese processuali.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 56, paragrafo 3, e 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché del principio di leale collaborazione, avendo la Commissione ecceduto, in sede di valutazione del progetto, l'ambito dei criteri di scelta stabiliti dal comitato di sorveglianza, benché tali criteri non fossero stati contestati dalla Commissione nella fase in cui sono stati istituiti; inoltre, violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, per manifesto superamento del termine per la valutazione del progetto.
2. Secondo motivo, vertente sull'erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento mediante contributi del FESR, avendo la Commissione ritenuto che possano essere cofinanziati esclusivamente investimenti aventi elevatissimo potenziale di diffusione dell'innovazione, nonché sull'erronea valutazione del progetto, avendo essa ritenuto che esso non assicuri la compatibilità con il programma operativo «Economia innovativa» per carenza di innovatività.